

REGOLAMENTO (CEE) N. 3716/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4046/89 del Consiglio, relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4046/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale⁽¹⁾, qui di seguito denominato regolamento di base, in particolare l'articolo 15;

considerando che l'impegno del garante di cui all'articolo 9 deve essere scritto;

considerando che il regolamento di base prevede la possibilità, all'articolo 10, paragrafo 2, di accettare tipi di garanzia diversi dal deposito in contanti o dalla fideiussione e depositi in contanti e consegne di titoli senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base sempre che queste forme di garanzia assicurino, in modo equivalente, l'adempimento dell'obbligazione doganale;

considerando che quando il pagamento dell'obbligazione doganale è assicurato nella forma prevista occorre autorizzare il ricorso a un maggior numero di tipi di garanzia per consentire l'utilizzazione di forme meno onerose per gli operatori economici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la regolamentazione doganale generale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'impegno del garante di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4046/89 deve essere scritto.

Articolo 2

1. I tipi di garanzia diversi dal deposito in contanti e dalla fideiussione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di base, nonché il deposito in contanti e la

consegna di titoli che possono essere accettati dagli Stati membri senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono i seguenti:

- a) costituzione di un'ipoteca, di un debito fondiario, di un'anticresi o di un diritto equiparato su beni immobili;
- b) cessione di crediti, costituzione di pegni con o senza spossessamento nonché di pegni su merci, titoli o crediti, in particolare su un libretto di risparmio o su un'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato;
- c) costituzione di una solidarietà passiva convenzionale da parte di una persona terza all'uopo riconosciuta dall'autorità doganale, in particolare la consegna di una cambiale il cui pagamento sia garantito da tale persona;
- d) deposito in contanti o a questo equiparato, effettuato in una moneta diversa da quella dello Stato membro ove è costituito il deposito;
- e) partecipazione, con il pagamento di un contributo, ad un regime di garanzia generale gestito dall'autorità doganale.

2. I casi e i modi in cui ci si può avvalere delle forme di garanzia di cui al paragrafo 1 sono stabiliti dall'autorità doganale.

Articolo 3

La costituzione di una garanzia in forma di deposito in contanti non dà diritto al pagamento di interessi da parte dell'autorità doganale.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 24.